

## DIRETTIVA 2006/111/CE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2006

## relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare, l'articolo 86, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese<sup>(1)</sup>, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese<sup>(2)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) Le imprese pubbliche assolvono un ruolo importante nell'economia nazionale di ciascuno Stato membro.
- (3) Gli Stati membri concedono talvolta a determinate imprese diritti esclusivi o speciali, o erogano pagamenti o riconoscono compensazioni di altro genere a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale. Queste imprese operano spesso anche in concorrenza con altre imprese.
- (4) L'articolo 295 del trattato stabilisce che il trattato stesso lasci del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri. Vanno evitate ingiustificate discriminazioni tra imprese pubbliche e private nell'applicazione delle regole di concorrenza; la presente direttiva deve quindi applicarsi sia alle imprese pubbliche che alle imprese private.
- (5) In virtù del trattato la Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati membri non concedano alle imprese, sia pubbliche che private, aiuti incompatibili con il mercato comune.
- (6) La complessità delle relazioni finanziarie intercorrenti tra poteri pubblici nazionali e imprese pubbliche è tuttavia tale da ostacolare l'esecuzione di tale compito.

<sup>(1)</sup> GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/81/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 47).

<sup>(2)</sup> Cfr. allegato I, parte A.

- (7) Inoltre un'applicazione efficace ed equa alle imprese pubbliche e private delle regole del trattato relative agli aiuti non può essere operata sino a quando tali relazioni finanziarie non siano rese trasparenti.
- (8) Peraltro, in materia di imprese pubbliche, detta trasparenza deve permettere di distinguere chiaramente fra il ruolo dello Stato in quanto potere pubblico ed in quanto proprietario.
- (9) L'articolo 86, paragrafo 1, del trattato impone obblighi agli Stati membri per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese alle quali essi riconoscono diritti speciali o esclusivi. L'articolo 86, paragrafo 2, del trattato si applica alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale. L'articolo 86, paragrafo 3, del trattato affida alla Commissione il compito di vigilare sull'applicazione di detto articolo e le fornisce i mezzi specifici necessari. Per garantire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 del trattato la Commissione deve disporre delle informazioni necessarie. Ciò presuppone la definizione delle condizioni atte ad assicurare la trasparenza.
- (10) È necessario precisare che cosa si intende per «poteri pubblici» e «imprese pubbliche».
- (11) Gli Stati membri presentano strutture territoriali amministrative diverse. La presente direttiva deve riguardare le autorità pubbliche di qualsiasi livello in ciascuno degli Stati membri.
- (12) I poteri pubblici possono esercitare un'influenza dominante sul comportamento delle imprese pubbliche, non solo nel caso in cui essi ne siano proprietari o detengano una partecipazione maggioritaria, ma anche in virtù del potere che detengono nei relativi organi di gestione o di sorveglianza, per via di disposizioni statutarie o per il fatto della ripartizione delle azioni.
- (13) L'assegnazione di risorse pubbliche ad imprese pubbliche può farsi sia direttamente sia indirettamente; è pertanto opportuno che la trasparenza sia assicurata indipendentemente dalle modalità secondo cui dette assegnazioni di risorse pubbliche vengono effettuate. Occorre ugualmente, se del caso, assicurare una conoscenza adeguata delle motivazioni di dette assegnazioni e della loro utilizzazione effettiva.